DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE

Art. 3

Sanzioni

Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Versione in vigore dal 1 marzo 1995, non più in vigore dal 1 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 1995, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-1995/art-3-s-a-n-z-i-o-n-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it